

## ENTI NON COMMERCIALI

### **La definizione agevolata delle liti pendenti per SSD e ASD**

di Luca Caramaschi, Simona Pagani

Con l'[articolo 7 D.L. 119/2018](#) viene consentito alle **società e associazioni sportive dilettantistiche** iscritte nel registro telematico tenuto presso il CONI **alla data del 31.12.2017**, di definire in via agevolata – seppur con regole particolari - sia gli atti di accertamento menzionati nell'[articolo 2](#) del citato decreto, sia le cosiddette **“liti pendenti”** di cui all'[articolo 6](#).

**Il disegno di legge di conversione**, con modificazioni, del **D.L. 119/2018, approvato** nei giorni scorsi dalla **Camera** in via definitiva, ha invece sostanzialmente azzerato la possibilità di presentare integrative speciali, **“sostituendo”** detta previsione con la possibilità di sanare irregolarità di tipo formale. Nessuna modifica invece alla previsione contenuta nell'[articolo 2 D.L. 119/2018](#) riguardante la definizione degli atti di accertamento, mentre diversi aggiustamenti risultano apportati alla disciplina generale contenuta nell'[articolo 6 D.L. 119/2018](#) riguardante la **definizione agevolata** delle liti pendenti.

È su quest'ultima possibilità, con riferimento alle specificità riguardanti società e associazioni sportive dilettantistiche, che ci soffermiamo nel presente contributo.

In particolare, è l'[articolo 7, comma 2, lett. b\), D.L. 119/2018](#) a prevedere per società e associazioni sportive dilettantistiche, con regole particolari rispetto a quelle generali contemplate dall'[articolo 6 D.L. 119/2018](#), la possibilità di definire in via agevolata le **liti pendenti** dinanzi alle commissioni tributarie, anche a seguito di rinvio, e dinanzi alla corte di cassazione. La cosiddetta **“definizione della lite pendente”** consiste in uno **stralcio** dell'imposta e delle sanzioni, differenziato in ragione del diverso grado di giudizio in cui si trova il contribuente.

È possibile accedere al regime premiale di cui all'[articolo 7 D.L. 119/2018](#) solo se l'ammontare delle imposte in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, **non è superiore a € 30.000 per ciascuna imposta Ires o Irap**. Qualora i predetti importi eccedano i 30.000 euro troveranno invece applicazione, anche per società e associazioni sportive dilettantistiche, le regole generali previste dall'[articolo 6 D.L. 119/2018](#) (tra l'altro oggetto di **modifica**, in senso **favorevole** ai contribuenti, nell'iter di conversione del decreto).

Diversamente dalle altre forme di **“pacificazione”** previste dal decreto, si ritiene che nella definizione delle **liti pendenti** si debba includere **anche l'Iva**, posto che la norma parametra il versamento al **“valore della lite”** così come disciplinato dall'[articolo 12 D.Lgs. 546/1992](#), ovvero all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con

l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle **irrogazioni di sanzioni**, il valore della lite è costituito dalla somma di queste.

La definizione agevolata delle controversie è prevista per le **liti pendenti** ovvero per quelle controversie che rientrano nella giurisdizione tributaria e che hanno oggetto tributi dell'Agenzia delle Entrate. Le liti pendenti con l'agenzia riguardano quindi gli atti impositivi e di irrogazione delle sanzioni pendenti **in ogni stato e fase del giudizio** proposti dinanzi alle Commissioni Tributarie di ogni grado e giudizio e dinnanzi alla Corte di Cassazione.

Pertanto, si considerano pendenti tutte le controversie originate da avvisi di accertamento, da provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e da ogni altro atto impositivo per il quale è stato **notificato** l'atto introduttivo del giudizio di **primo grado** e per i quali i termini dell'impugnazione non sono ancora scaduti e il processo non si sia ancora concluso.

La **Cassazione** (per tutte si veda la [sentenza n. 19693 del 27.12.2011](#)), in relazione alla precedente procedura di definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall'[articolo 16 L. 289/2002](#), ha avuto modo di affermare che la lite **per essere considerata "pendente"** deve essere **"reale"** ovvero provvista di un margine di incertezza, non solo per il contribuente, ma anche per l'amministrazione finanziaria. Di ciò nulla consta nel provvedimento e nella relazione governativa al recente decreto.

*Conditio sine qua non* per aderire alla chiusura delle liti con Fisco è la presentazione entro il prossimo **31 maggio 2019** di una **domanda** di definizione, esente da bollo, per ogni controversia ovvero per ogni atto impugnato.

Sempre entro tale termine e sempre ai fini del **perfezionamento** della definizione sarà necessario pagare gli importi dovuti o comunque sarà necessario versare la prima rata nell'ipotesi in cui si convenga per la rateazione che, anche in questo caso, può essere fino ad un massimo di **20 rate trimestrali** senza possibilità di **compensare** orizzontalmente detti importi con crediti fiscali ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Gli **importi** previsti per la definizione sono i seguenti:

- **40 per cento** delle imposte, più il 5% di sanzioni e interessi, se **alla data del 24.10.2018** il processo è pendente in **primo grado**;
- **10 per cento** delle imposte, più il 5% di sanzioni e interessi, in caso di **soccombenza dell'Agenzia Entrate** nell'ultima o unica sentenza non ancora definitiva alla data del 24.10.2018;
- **50 per cento** delle imposte e il 10% delle sanzioni e interessi in caso di **soccombenza in giudizio della società o associazione** sportiva nell'ultima o unica sentenza non ancora definitiva alla data del 24.10.2018.

Va, infine, ricordato che dagli importi dovuti per la definizione agevolata delle **liti pendenti** ai sensi dell'[articolo 7, comma 2, lett. b\), D.L. 119/2018](#), vanno **scomputati** gli importi già versati

dal contribuente in pendenza di giudizio, ovvero gli importi che per effetto della **riscossione frazionata** di cui all'[articolo 68 D.Lgs. 546/1992](#) il contribuente è tenuto a pagare, anche in deroga alle singole leggi d'imposta che prevedono forme di frazionamento diverse. Fermo restando che la definizione agevolata non dà il diritto alla **restituzione delle somme già versate**, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

## LA PACE FISCALE E LA ROTTAMAZIONE-TER

[Scopri le sedi in programmazione >](#)